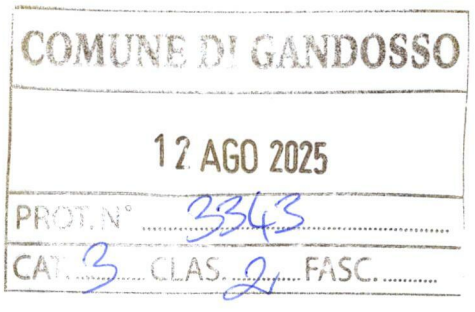
(N)

Segreteria Comune Gandosso

Da: COMUNE DI PARZANICA <comune.parzanica@pec.regione.lombardia.it>
Inviato: lunedì 11 agosto 2025 15:37
A: COMUNE DI GANDOSSO
Oggetto: COMUNE DI PARZANICA - MSG POSTA NR.[166652] - PROTOCOLLO PARTENZA NUMERO 6351 DEL 11.08.2025 - COMUNE DI GANDOSSO - CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Allegati: 6351 11.08.2025 - CONVENZIONE.pdf; Segnatura.xml

CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - COMUNE DI GANDOSSO - COMUNE DI PARZANICA Si trasmette in allegato la convenzione in oggetto debitamente sottoscritta.
Cordiali saluti.
Il Sindaco
Battista Cristinelli



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 6 DEL 17.02.2025

CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Le Amministrazioni comunali di:

- Gandosso rappresentato dal Sindaco pro tempore, Alberto Maffi
- Parzanica rappresentato dal Sindaco pro tempore Cristinelli Battista

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31 della legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 16 della legge n. 148/2011, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;

VISTE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che, in ogni caso, la presente gestione associata è rivolta al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

tutto ciò premesso

convengono tra loro quanto segue:

Articolo 1

OBIETTIVI

I Comuni di Gandosso e Parzanica convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 31, lettera a), legge n. 122/2010, in forma associata attraverso la presente convenzione la seguente funzione fondamentale, così come individuata dall'art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009 e s.m.i.:

1) Servizi di polizia locale

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- deliberazione del Consiglio comunale di Gandosso n. 7 del 05.05.2025
- deliberazione del Consiglio comunale di Parzanica n. 6 del 17.02.2025

Quale soggetto capofila è individuato il Comune di Gandosso.

Periodicamente il Comune capofila verifica con i Sindaci dei Comuni aderenti l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2

FINALITA'

La gestione associata della funzione sopra elencata è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

a) migliorare la qualità dei servizi erogati;

b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;

c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Articolo 3

CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di Gandosso o, in sua assenza, da un suo delegato.

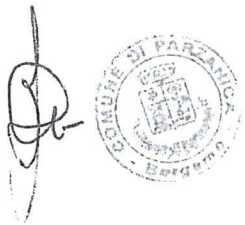
La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario;
c) vigila e controlla l'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
d) gestisce le relazioni sindacali.

Articolo 4

RAPPORTI FINANZIARI e FUNZIONAMENTO

I Sindaci dei due enti convengono che i servizi di polizia locale vengono effettuati con l'agente di polizia locale del Comune di Gandosso Signor Tilotta Claudio, il quale dovrà rispettare le direttive del Sindaco di Parzanica e del suo funzionario responsabile.



Il suddetto agente svolgerà le sue prestazioni nel seguente modo:

- 33 ore settimanali presso il Comune di Gandosso
- 3 ore presso il Comune di Parzanica

L'orario di servizio può essere articolato anche in una presenza bisettimanale di 6 ore consecutive.

Gli oneri relativi al pagamento del personale comprensivo dell'indennità di Posizione e di risultato saranno ripartiti proporzionalmente alla percentuale di ore sopra citate.

Per quanto concerne l'indennità di risultato la liquidazione avverrà sulla base della valutazione concordata dai sindaci in Conferenza.

Articolo 5

DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione avrà decorrenza 1 marzo 2025 e termine 31 dicembre 2025, salvo eventuali modifiche da parte delle amministrazioni comunali.

Articolo 6

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, deve essere presentata al Comune capo convenzione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 7

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n.267/2000.

Il Sindaco del Comune di Gandosso _____

IL SINDACO
MAFFI Dott. ALBERTO

Il Sindaco del Comune di Parzanica _____

Il Sindaco
Battista Cristinelli

COMUNE DI PARZANICA